

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

V^o il qui unito disegno di legge, con cui si istituiscono premii a darsi
agli Studenti durante il corso degli Studi Universitarii;
Sulla proposta del detto Ministro Segretario di Stato per
la pubblica istruzione,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:


Art. unico.

Il suddetto detto Ministro è autorizzato a presentare al
Parlamento nazionale la succennata proposta di legge ed a
sostenerne la discussione.

Dato a

addi

maggio 1860.



Gerardo Mainardi

B

U

Signori

Relazione
Sulla proposta di Legge
che istituisce vari
premi Universitari

Con la nuova Legge sul pubblico insegnamento del 14 novembre 1859 introducendosi la libertà nelle nostre università, si dovette di molto accrescere le cautele e gli obblighi degli esami, per verificare fondatamente la dottrina dei candidati che usiti dalla scuola ufficiale o dalla libera si presentano alle giunte esaminatrici.

È pensiero del Ministro proponente, studioso della maggiore libertà, di allargare di più i confini che impone quella Legge, ma vuole ancora che prove chiare ed efficaci assicurino il paese, che i vincitori d'una laurea, abbiano tanta dovizia di sapere scientifico, quanta per lo passato mancava ordinariamente ai giovani delle nostre università.

Però mentre si obbligano gli scolari delle università a studi più gravi, e a forme di esami più solenni; mentre a molti di loro

574

è pure allungato il corso dello studiare, come avviene agli Scolari di Pavia; mentre si richiede da ogni parte, che i giovani attendano con maggior costanza e fervore ad erudirsi, ci terremo noi a costringerveli colle durezze degli esami, colla vergogna e coi pericoli d'esserne rimandati, e nulla faremo per destarne l'emulazione, nulla per sovvenirli dei mezzi acconci a fare nella scienza acquisti più grandi.

La natura umana si volge volentieri al premio e vi corre forzatamente e male si muove coi castighi. E quindi uomini insigni, e benemeriti esordio della Università Torinese prefero di proporre ai giovani di quella incoraggiamenti generosi e di ogni maniera.

Il venerando padre di uno dei più eminenti uomini politici, il Conte Prospero Balbo, che con tanto senno regge in tempi difficili la Università di Torino, a lasciare memoria cara di se infra giovani fondava due premi di L. 336 ciascuno, da darsi ai due Studenti delle varie facoltà universitarie, i quali alla condizione di povera fortuna misero quella di eletto ingegnere.

Esempio imitabile ed imitato!

Conosciute negli anni posteriori il Geologo Prisco, ed il Prof. di Medicina

L
Lorenzo Martini istituireno ciascuno
cinque premi di L. 200 l'uno per lo stesso
fine.

A questi dodici premi da quattro
anni uno dei nostri più illustri profes-
sori dell'Università, il Commendatore
Riberi ne aggiunge un altro di L. 600
al giovane laureato che vantaggiasse
i compagni nello studio per tutto il
corso Universitario.

Ora se cotali uomini come
privati diedero sì nobile esempio di
amore verso la gioventù studiosa, imo
raggiandola a perdurare ne' forti propo-
siti non può rifiutarsi il Governo dall'
imitarli il meglio che potrà, ora
specialmente, che coll' aumentato Regno
essendo in maggior numero le Univer-
sità dello Stato, potrebbe levarsi magno-
nima ambizione tra giovani delle varie
Provincie e vasto campo aprirsi di
cimenti onorati ove convenissero i
più spiritosi ad operare a prova.

Queste considerazioni e l'esempio
mosero il Ministro proponente a pensare
il modo d'istituire alcuni premi che
valeessero di eccitamento ai giovani studio-
si delle Università del Regno; e dopo
maturo esame si determinò di presen-
tare al Parlamento la seguente Propo-
sta di Legge sui Premi Universitarii.

Quattro specie d'incoraggiamento
si propongono.

- 1^o Gli uni si danno ai giovani durante il
corso degli Studi Universitari prima
della Laurea.
- 2^o Gli altri si danno agli Studenti che
otterrano la Laurea di Professione.
- 3^o Terzi a quelli che otterrano la Laurea
di Dottrina.
- 4^o Gli ultimi infine ai Laureati Dottrina-
mente nei primi cinque anni dopo
la Laurea.

Per tal guisa si cercò che i
giovani fossero incoraggiati a studiare
nei loro primi anni, dipendendo in
grande parte da quei principii il fine
dei loro studi. Onde si profferisce un
numero certo di medaglie d'oro per
quelli di loro che sosterranno con mag-
giore splendore gli esami ne' corpi co-
rispettivi.

Per rendere più vivace la virtù del
premio si congiunge colla solennità e
pompa nel conferirlo, e colle agevolzze
che ne procedono, come l'esenzione della
tassa degli esami speciali, generali e
quella della deferizione alla matricola e
della deferizione ai corpi secondo il nume-
ro delle medaglie riportate.

Ma è necessario ottenere, che
i giovani i quali riportarono la prima

Laurea, la Professionale abbiano allettamenti e mezzi da continuare negli studi loro, ed a prepararsi alla Laurea Dottrinale.

Perciò si ordinarono assegnamenti e sussidii perchè i giovani laureati potessero dare opera agli studi di perfezionamento o nelle nostre o nelle straniere Università; si aggiunse che il vincitore fosse dispensato dalle tasse di esami speciali come generali nei corsi preparatorii alla Laurea Dottrinale.

Ottenuta la laurea il Governo deve somministrare agli ingegni privilegiati di che acquistare, viaggiando, i paesi più civili d'Europa, tutta la somma delle conoscenze richieste ad uomo veramente adottinato.

A ciò mira lo stanziamento de' sussidii per viaggi d'istruzione dei quali raddoppiando l'onore ai giovani e dando loro abilità ed occasione di manifestarsi può il Governo giovarsi ottimamente assegnando qualche particolare e sotto commissione a' giovani vincitori.

L'ultima maniera di premio tende a fare che i Laureati Dottrinalmente non credano colla Laurea ormai compiuta la carriera Scientifica, ma si risolvano a continuare ne' loro studi, e darne faggio al pubblico con Novo

grafie, delle quali il Governo promette
di pubblicare a sue spese le più pregevoli.

A questo genere d'incoraggiamento
forse riuscirà il più conducevole a prosperi
effetti. Poiché agli uomini del nostro paese
manca piuttosto l'opportunità di mostrarsi
quanto valgano, che non manchi il valore, e
quindi l'inerzia domina il più. Date a
loro questa opportunità, ed i più eletti l'
abbraceranno a buon cuore, ed il paese
ci guadagnerà largamente.

Per altro era necessario che questo
paragone s'effettuasse fra giovani quasi
della stessa età, e non fossero ammessi
gli uomini che per opere pubblicate già
si levarono in fama, e coi quali i giovani
non oserebbero provarsi. Quindi si fermò
un quinquennio dopo la Laurea
Dottrinale essere il tempo a concorrervi.

Cale è la ferie dei premi con-
tenuta nel disegno di Legge che si propone
all'esame ed al voto del Parlamento.
Il Ministro è persuaso che faranno
ragione di grandi beneficii fra i giovani,
ai quali, torna bene ripetere, come si
aggiunge maggior peso di studio, così
si doveva accrescere l'incoraggiamento morale,
e le agevolzze economiche per sopportarlo,
né dubita che il Parlamento, ove si accoglie
il fiore della cittadinanza, vorrà onore
della sua approvazione il suo disegno di Legge.

In questo solenne convegno di uomini,
che rappresentano le varie provincie del
Reame, fra tanta diversità di Studi e di
abiti, tutti però conveniamo in ciò che
gl'ingegni siccome è più facile spegnere
che richiamare e si vogliono curare nascenti
perchè vengano su e si mostrino e
invigoriscano: tutti crediamo che le male
Ignorie, non le buone, spaventino alla luce.

Approvando il presente disegno di
Legge, il Parlamento porrà nuovo suggello
a principii consacrati dall'esperienza e
farà opera altamente civile.

N^o 21.

Progetto di Legge
presentato dal Ministro dell' Istruzione
pubblica / Muricani /

Tramite del 10. Maggio 1860.

Istituzione di premi a darli agli studenti
durante il corso degli studi Universitari

Proposta di legge

Premii da darsi
durante il corso degli studi
Universitarii.

Art. 1.^o Venti Medaglie d'oro, del valore di L. 200 ciascuna, saranno distribuite annualmente ai venti Studenti delle Università dello Stato che sottorranno l'esame più splendido nella Facoltà corrispondente.

Art. 2.^o La medaglia verrà conferita all'apertura dell'anno scolastico in occasione della solenne inaugurazione degli studi dal Ministro, ed in mancanza dell'Ispettore Generale, o dal Rettore.

Art. 3.^o Lo Studente che avrà conseguita la medaglia d'oro sarà per l'anno successivo dispensato dalla tassa degli esami speciali, che vi sottorrà.

Art. 4.^o Lo studente che nel suo Corso riportò due medaglie d'oro sarà dispensato dalla Tassa degli esami generali.

Art. 5.^o Lo studente che riportò ogni anno la medaglia d'oro, sarà dispensato dai diritti di iscrizione nella matricola e di iscrizione ai corsi ed agli esami.

Premii da darsi dopo
la Laurea Professionale.

e gli verranno restituite le somme
già pagate.

Art. 6.° Ogni anno s'imposterà nel
Bilancio dell'Istruzione Pubblica
la somma di L. 16.000 da farne
otto assegnamenti di sussidio per
istudii di perfezionamento da confe-
rirsi agli otto studenti delle Università
Dello Stato, che a giudizio della
Facoltà vinceranno con più valore l'esame
di Laurea Professionale.

Questo sussidio verrà dato per semestre
sulla presentazione di un Attestato
di frequenza al Corso, a cui attende
il vincitore.

Art. 7.° Il Laureato vincitore di questo
premio, attendendo a Corsi preparatori
alla Laurea Dottrinale, verrà
dispensato dalla V. S. S. degli esami
speciali e generali.

Premii da darsi dopo
la Laurea Dottrinale.

Art. 8.° Sarà pure impostata nello
stesso Bilancio la partita di L. 8.000,
divisibile in quattro assegnamenti di
sussidio per viaggi d'istruzione, o per

commissioni Governative, da conferirsi
ai quattro Candidati, che presentan-
: dosi alla Laurea Dottorale ne
sosterranno meglio l'esame.

Art. 9. Il Dottore che intraprenderà
il viaggio d'istruzione, ed avrà una
commissione Governativa, dovrà in
quanto la natura di essa lo permetta,
entro l'anno dopo la concessione del
premio farne una relazione.

Art. 10. Della sua relazione verrà
reso conto in una pubblica adunanza
Accademica della Facoltà a cui
appartiene il Dottore, e sarà pubbli-
: cata a spese dell'Università in cui
avrà fatto il Corso, e distribuita ai
Professori e Dottori aggregati di tutte
le Università del Regno.

Premii da darsi nel primo
quinquennio dalla Laurea
Dottorale.

Art. 11.^{mo} Il Ministero dell'Istruzione
Pubblica a spese del suo Bilancio
publicherà la più bella Scrittura
che versi in tema appartenente ad
uno degli insegnamenti dati nelle

facoltà Universitarie, fra le varie
scritture che presenteranno i giovani,
i quali otterranno non più anticamente
che da cinque anni la Laurea Dottori-
male. Questa pubblicazione toccherà
ad una facoltà per volta.

Art. 12. Ogni anno la Gazzetta
Ufficiale del Regno pubblicherà
i nomi dei vincitori dei vari premi
Universitarii.

Art. 13. Con peculiare Regolamento
il Governo del Re fisserà il numero
delle medaglie d'oro e dei suppelletti per
ciascuna Università dello Stato,
determinerà il modo di conseguirli
ed il modo di conferire gli altri pre-
mii istituiti dalla presente Legge.